

COMUNE DI RENDE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

**TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 22/04/2015**

Comune di Rende

Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti

INDICE

TITOLO I - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

- Art.1 – Ripartizione del territorio comunale
- Art.2 – Tipologia dei nuovi impianti
- Art.3 – Caratteristiche degli impianti
- Art.4 – Limitazioni delle nuove localizzazioni
- Art.5 – Occupazione temporanea di suolo pubblico
- Art.6 – Principi generali
- Art.7 – Caratteristiche della pensilina
- Art.8 – Impianti di lavaggio e scarichi
- Art.9 – Serbatoi di stoccaggio
- Art.10 – Tutela di beni ambientali e architettonici
- Art.11 – Superficie minima
- Art.12 – Superficie edificabile e parametri urbanistici
- Art.13 – Dimensioni
- Art.14 – Titoli abilitativi – Oneri concessori
- Art.15 – Distanze
- Art.16 – Deroga
- Art.17 – Attività integrative
- Art.18 – Accessi
- Art.19 – Piazzale
- Art.20 – Spartitraffico
- Art.21 – Visibilità
- Art.22 – Canalizzazioni e smaltimento acque stradali
- Art.23 – Abbattimento di alberature e piantagioni
- Art.24 – Insegne
- Art.25 - Segnaletica

TITOLO II – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

- Art.26 – Interventi su impianti esistenti
- Art.27 – Sostituzione serbatoi
- Art.28 – Smantellamento e rimozione

TITOLO III – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

- Art.29 – Caratteristiche degli impianti e serbatoi

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.30 – Violazioni e sanzioni

TITOLO I – IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

ART. 1 – Ripartizione del territorio comunale

1. Gli impianti di distribuzione carburanti sono ammessi nelle aree del territorio comunale escluse: le zone del centro storico di Rende ed Arcavacata, per come identificate dal perimetro dei rispettivi Piani di Recupero, l'area urbana consolidata, ricompresa tra il torrente Campagnano, l'autostrada SA-RC, il Viale Parco lato Ovest proseguendo sul vecchio tracciato ferroviario per Paola fino all'incrocio con l'Autostrada. Sono altresì escluse le aree già asservite per la realizzazione di edifici;

ART. 2 – Tipologia dei nuovi impianti

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli impianti devono essere esclusivamente del tipo denominato "*stazione di servizio*".

ART. 3 – Caratteristiche degli impianti

1. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche di GPL e di metano. Sono inoltre consentite strutture per l'erogazione di servizi collaterali integrativi che prevedano vendita di giornali, attrezzature ed accessori auto, punto ristoro, bar e simili, gommista, officine, servizi igienici e quanto altro risulti servizio necessario all'utenza. Gli edifici utilizzati per le attività integrative devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 del Nuovo Codice della Strada (NCdS) e art.61, comma 3 del Regolamento di attuazione).

3. Parte dell'energia necessaria all'impianto dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili.

ART. 4 – Limitazioni delle nuove localizzazioni

1. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli impianti stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

2. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti resta subordinata all'acquisizione di Nulla – Osta ai fini della conformità con il codice della strada.

ART. 5 – Occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Qualora per la realizzazione o la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via temporanea di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

2. Per la eventuale realizzazione di impianti su suolo pubblico le modalità di assegnazione dell'area dovranno essere disciplinate da apposito bando di evidenza pubblica e relativo schema di convenzione.

ART. 6 – Principi generali

1. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art.11.
2. All'interno di detta area saranno installati le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse, e la presenza di almeno un punto aria e un punto acqua.
3. Sia le colonnine che i serbatoi che le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di 10 – dieci - dal confine stradale e dai confini del lotto e da eventuali fabbricati esistenti nelle aree limitrofe dell'area di intervento.
4. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper, opportunamente collegati alle reti comunali.
5. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative, statali e regionali, riguardante tali impianti.

ART. 7 – Caratteristiche della pensilina

1. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata e l'aggetto della pensilina stessa a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di 10 m (dieci) dal confine stradale e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione la distanza di 5 m dal ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale, ove esistente o previsto dalle vigenti disposizioni.

ART. 8 – Impianti di lavaggio e scarichi

1. In caso di installazione anche di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
2. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

ART. 9 – Serbatoi di stoccaggio

1. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite, dei sistemi e di tutte le metodologie conformemente alle disposizioni vigenti.

ART. 10 – Tutela di beni ambientali e architettonici

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti:

1. nelle aree sottoposte a vincolo di cui ai Titoli II° e III° del Decreto Legislativo n. 42/2004;
2. nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico – artistico, architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

ART. 11 – Superficie minima - soppresso ^[1]

1. ~~La superficie minima d'insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è di 3000 mq, considerando la superficie complessiva dell'area.~~

[1] ARTICOLO SOPPRESSO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 22/04/2015

ART. 12 – Superficie edificabile e parametri urbanistici ^[1]

1. La superficie coperta massima degli edifici e pensiline da realizzare negli impianti di distribuzione non può superare il 25% della superficie complessiva dell'area.

2. Le volumetrie degli edifici a servizio della stazione carburanti (locali per il personale, servizi igienici, gommista, cambio oli, officine ecc.) *verranno determinate in applicazione dell'indice fondiario 0,15 mc/mq* e non potranno superare i 500 mc. ^[1]

3. Le volumetrie per le superfici commerciali integrative (bar, tabacchi, ristorazione, edicola ecc.) *verranno determinate in applicazione dell'indice fondiario 0,15 mc/mq* e non potranno anch'esse superare i 500 mc.

Per i lotti aventi volumetria di competenza superiori gli impianti potranno prevedere edifici volumetricamente coerenti. Le destinazioni dovranno essere compatibili con le previsioni di P.R.G. ^[1]

4. Sono previste premialità volumetriche nella misura del 20% in presenza di impianti che prevedano l'installazione di centraline per il monitoraggio dell'aria e servizi per le auto elettriche, ovvero che prevedano il 100% dell'energia necessaria prodotta da fonti rinnovabili. Per gli impianti che prevedano il 50% dell'energia necessaria prodotta da fonti rinnovabili la premialità sarà del 5%. Per interventi di particolare qualità architettoniche potranno essere ammesse deroghe sia in termini volumetrici che di altezza nella misura del 25% dell'ammissibile. La qualità architettonica dovrà essere espressa dal dirigente dell'ufficio previo parere della Commissione Urbanistica.

[1] COMMI MODIFICATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 22/04/2015

ART. 13 – Dimensioni

1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti denominato "stazione di servizio", ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, devono determinare un rapporto di copertura non superiore al 25% dell'area di pertinenza.

2. L'altezza massima degli edifici non deve superare i mt 4,00 mentre l'altezza massima delle pensiline non deve superare i mt 6,00;

ART. 14 - Titoli abilitativi – Oneri concessori

La realizzazione della stazione di servizio e dei relativi manufatti dovrà essere autorizzata mediante PERMESSO DI COSTRUIRE subordinato al parere favorevole della Commissione Urbanistica. Tutte le istanze dovranno essere corredate da relazione paesaggistica – ambientale. La stessa dovrà prevedere l'inserimento dell'impianto nel paesaggio circostante.

Per la parte PETROLIFERA dovrà essere rilasciata apposita AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio del permesso di costruire per gli edifici dovranno essere versati gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo costruzione in ragione dei valori tabellari vigenti.

2. Per le superfici occupate dalle pensiline dovranno versarsi a titolo di oneri

Euro 50,0/mq. Tale valore dovrà essere annualmente determinato in ragione degli incrementi ISTAT.

ART. 15 – Distanze tra impianti

1. L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti non è subordinata al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi

circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

ART. 16 - Deroga

1. E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di nuovi centri commerciali nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento e delle disposizioni degli strumenti urbanistici.

ART. 17 – Attività integrative

1. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole non esclusive e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di commercio, pubblici esercizi, edicole e riviste e dei relativi piani comunali di settore. Tali attività sono definite attività integrative.

ART. 18 - Accessi

1. Per quanto riguarda l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi in entrata all'impianto dalla strada devono avvenire tramite corsie di decelerazione della larghezza di 3 m (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a 10 m (dieci), fatto salvo quanto stabilito dal D.M. 19/04/2006 *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"* nei tratti stradali con limiti di velocità massima pari a 50 km/ora. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio del permesso di costruire ed autorizzazione all'installazione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.

3. Gli accessi in uscita dagli impianti (sempre obbligatoria in destra) devono essere inclinati di 30° rispetto all'asse stradale, con una larghezza degli stessi di 4 m di corsia e banchine da 1 m in destra e 0,50 m in sinistra.

4. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti situati lungo le strade statali devono avere le caratteristiche tecniche specifiche indicate dalla normativa di riferimento.

5. Per le strade di scorrimento si valuterà l'opportunità di realizzazione di corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita dalla strada e dalle norme in vigore.

6. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada e alle seguenti particolari prescrizioni:

a) all'interno dei centri abitati minimo 15 m (quindici);

b) fuori dai centri abitati minimo 95 m (novantacinque) a meno che non vengano dettate distanze superiori per ragioni di sicurezza e per garantire la fluidità della circolazione così come previsto dall'art.22 comma 9 del Nuovo Codice della Strada. Nei tratti stradali con limiti di velocità massima pari a 50 km/ora si applicano le distanze di cui al punto a) (con esclusione delle strade statali);

c) in ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

6. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi in entrata agli impianti da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

ART. 19 - Piazzale

1. Il piazzale deve essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico avente una larghezza non inferiore a 0,50 m (zero e cinquanta) e non eccedente 1,50 m (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra 20 cm (venti) e 30 cm (trenta). Lungo il perimetro deve prevedersi apposita recinzione e un'aiuola di larghezza di almeno 1,00 m (uno), con piantumazione di siepi e, ove possibile, alberature di medio fusto.

ART. 20 - Spartitraffico

1. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre 2,50 m (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento con gli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso con il ciglio esterno delle banchine stradali.

2. Quando gli accessi in entrata ed in uscita sono collocati in strade diverse si prescinde dall'obbligo di realizzare l'aiuola spartitraffico.

3. Sullo spartitraffico possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, non eccedenti l'altezza di 0,70 m (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

ART. 21 - Visibilità

1. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (artt.16 e 18 del N.C.d.S.).

ART. 22 – Canalizzazioni e smaltimento acque stradali

1. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, anche se sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

2. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio o altro materiale ritenuto consono ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i 10 m (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

ART. 23 – Abbattimento di alberature e piantagioni

1. L'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso qualora ne sia accertata l'assoluta necessità per l'apertura degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni, secondo le normative vigenti.

ART. 24 - Insegne

1. La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "stazione di servizio" alle condizioni previste dal Codice della Strada se l'impianto si trova fuori dai centri abitati o da altre normative e regolamenti vigenti.

ART. 25 - Segnaletica

1. Tutti gli impianti devono essere dotati d'idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita.

TITOLO II – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 26 – Interventi su impianti esistenti

1. Gli interventi all'impianto relativi a opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni devono avvenire nel rispetto delle relative normative vigenti.

2. Gli interventi di ristrutturazione potranno avvenire solo se l'impianto è conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

ART. 27 – Sostituzione serbatoi

1. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e bonifica di siti inquinati (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e del D.lgs 22/97 e s.m.i. ed inoltre:

a) la data di inizio dei lavori di sostituzione dev'essere comunicata con specifico avviso scritto, inviato almeno 20 giorni prima, all'A.R.P.A. Regionale e per conoscenza al Comune;

b) deve essere effettuata, e comunicata all'A.R.P.A. Regionale ed al Comune, l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare eventuali inquinamenti accaduti nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.

ART. 28 – Smantellamento e rimozione

1. In caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesto formale atto autorizzativo allo smantellamento.

2. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;

b) la rimozione di tutte le strutture presenti all'interno dell'area dell'impianto, sopra e sotto il suolo da attuarsi secondo la normativa vigente;

c) la bonifica del sito secondo le specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) e secondo quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 22/97 e dal Decreto Ministeriale 471/99.

TITOLO III – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

ART. 29 – Caratteristiche degli impianti e dei serbatoi

1. I serbatoi di contenimento degli impianti per uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti per uso pubblico.

2. Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

3. Nell'area adibita al rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30 – Violazioni e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni ed i provvedimenti di legge, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate da un minimo di Euro 1000 ad un massimo di Euro 10.000.

2. Fatte salve le altre sanzioni e provvedimenti di legge, in caso di eventuali violazioni in materia di inquinamento l'Amministrazione determina in aggiunta una sospensione dell'attività da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni trenta. In caso di recidiva i giorni sono elevati fino ad un massimo di giorni novanta.

3. In caso di violazioni relative all'insegna l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione della stessa, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.